

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6377 del 18/11/2024
Oggetto	D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 - CERDOMUS srl CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE (RA), VIA EMILIA Ponente n. 1000 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IPPC DI FABBRICAZIONE DI MATERIALI CERAMICI MEDIANTE COTTURA (PUNTO 3.5 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS 152/2006 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6667 del 18/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno diciotto NOVEMBRE 2024 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, FRANCESCA CHEMERI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 – **CERDOMUS srl** CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE (RA), VIA EMILIA PONENTE n. 1000 - **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'ESERCIZIO DELL'**ATTIVITÀ IPPC DI FABBRICAZIONE DI MATERIALI CERAMICI MEDIANTE COTTURA** (PUNTO 3.5 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS 152/2006 E SMI) - **AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE**

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, **Cerdomus srl** avente sede legale e installazione in Comune di Castel Bolognese, via Emilia Ponente n. 1000 (C.F./P.IVA 03195900406) risulta titolare, nella persona del proprio legale rappresentante, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 337 del 19/08/2009 e smi;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 337 del 19/08/2009 e smi presentata dal gestore, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, tramite il Portale IPPC-AIA in data 15/04/2024 (acquisita con PG/2024/70527 del 16/04/2024), riguardante l'installazione di un nuovo punto di emissione in atmosfera (denominato E49) e la modifica di alcune emissioni esistenti;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27 dicembre 2021* recante approvazione della deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 130/2021 di revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia che individua strutture autorizzatorie (Aree Autorizzazioni e Concessioni), articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni), alle quali competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la documentazione integrativa presentata dal gestore tramite il Portale IPPC-AIA in data 21/10/2024 (acquisita con PG/2024/190641 del 22/10/2024), a riscontro della richiesta avanzata ai fini istruttori da ARPAE-SAC di Ravenna con comunicazione PG/2024/172462 del 25/09/2024;

PRESO ATTO che con la suddetta comunicazione di modifica il gestore prospetta in particolare i seguenti interventi:

- l'installazione di un nuovo punto di emissione in atmosfera (denominato E49) collegato ad un nuovo filtro a cartucce per l'aspirazione delle polveri dalle spazzolatrici a servizio delle linee del Reparto Scelta e Confezionamento del prodotto finito,
- il convogliamento al punto di emissione esistente E27 delle emissioni derivanti dalle operazioni di sbavatura delle piastrelle effettuate sulle linee di smalteria del Reparto MONO 2 (attualmente convogliate al punto di emissione E29), in aggiunta alle emissioni già convogliate all'emissione E27, derivanti dalle linee di smalteria 204 e 206, senza variazione della portata massima autorizzata, né degli inquinanti emessi né dei valori limite attualmente autorizzati;
- la sospensione dell'esercizio del punto di emissione E29 per esigenze produttive e la proposta di diminuzione del valore limite attualmente autorizzato per le polveri da 20 mg/Nm³ a 16 mg/Nm³;

CONSIDERATO che la variazione impiantistica comunicata non necessita di essere preventivamente sottoposta a verifica di assoggettabilità a VIA (screening), in ragione di presumibile assenza di impatti ambientali significativi e negativi, come comunicato in data 22/08/2024 dalla competente Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni (ns. PG/2024/790309);

ACQUISITA con PG/2024/200236 del 06/11/2024 la relazione tecnica del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, a riscontro della richiesta avanzata da ARPAE-SAC di Ravenna con nota ns. PG/2024/155204 del 28/08/2024;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare la variazione comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;

- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica non sostanziale presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore ha provveduto al pagamento a favore di ARPAE delle dovute spese istruttorie ai fini dell'aggiornamento dell'AIA in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi, con versamento in data 09/04/2024 di un importo pari a 250 euro;

RITENUTO di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA vigente, per le sole parti interessate;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

VISTE:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024 con cui sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in ARPAE Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021;
- la Determinazione del Dirigente dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Raffaella Manuzzi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

- 1) Di considerare le variazioni all'installazione IPPC in oggetto comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e smi, così come sommariamente descritte nelle premesse, come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA**, per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, del provvedimento della Provincia di Ravenna n. 337 del 19/08/2009 e smi;
- 2) **Di aggiornare l'AIA** di cui al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 337 del 19/08/2009 e smi rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, alla ditta Cerdomus srl avente sede legale e installazione in Comune di Castel Bolognese, via Emilia Ponente n. 1000 (C.F./P.IVA 02620780391) per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, come di seguito indicato:
 - 2.a) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA di cui al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 337 del 19/08/2009 e smi, è da considerare la prevista realizzazione delle seguenti variazioni impiantistiche:
 - installazione di un nuovo punto di emissione in atmosfera (denominato E49) collegato ad un nuovo filtro a cartucce per l'aspirazione delle polveri dalle spazzolatrici a servizio delle linee del Reparto Scelta e Confezionamento del prodotto finito,
 - convogliamento al punto di emissione esistente E27 delle emissioni derivanti dalle operazioni di sbavatura delle piastrelle effettuate sulle linee di smalteria del Reparto MONO 2 (attualmente convogliate al punto di emissione E29), in aggiunta alle emissioni già convogliate all'emissione E27, derivanti dalle linee di smalteria 204 e 206, senza variazione della portata massima autorizzata, né degli inquinanti emessi né dei valori limite attualmente autorizzati;
 - sospensione dell'esercizio del punto di emissione E29 per esigenze produttive e proposta di diminuzione del valore limite attualmente autorizzato per le polveri da 20 mg/Nm³ a 16 mg/Nm³;
 - 2.b) Le condizioni stabilite in AIA per le emissioni convogliate sono aggiornate modificando il paragrafo **"E1 - Emissioni in atmosfera"**, punto "Limiti di emissione e condizioni di funzionamento" del provvedimento della Provincia di Ravenna n. 337 del 19/08/2009 e smi come di seguito riportato:

- viene aggiunto quanto di seguito riportato:

PUNTO DI EMISSIONE E49 – Spazzolatrici linee Reparto Scelta e Confezionamento del prodotto finito - NUOVO

Portata massima (Nm ³ /h)	6.900
Temperatura (°C)	ambiente
Altezza (m)	8,5
Diametro (m)	0,4
Durata (h/giorno)	24
Concentrazione massima ammessa di inquinanti (mg/Nm³)	
Polveri	10

- quanto stabilito per il punto di emissione E29 è sostituito con quanto di seguito riportato:

PUNTO DI EMISSIONE E29 – ESERCIZIO SOSPESO - Scalpellatura linee di smalteria MONO 2 (linee 204 e 206)

Portata massima (Nm ³ /h)	18.000
Temperatura (°C)	32
Altezza (m)	10,5
Diametro (m)	0,65
Durata (h/giorno)	24
Concentrazione massima ammessa di inquinanti (mg/Nm³)	
Polveri	16

- il punto di emissione E27 è ridenominato “Smalterie e sbavatura piastrelle linee di smalteria MONO 2 (linee 204 e 206)”, fermo il resto;

2.c) Le condizioni stabilite in AIA per le emissioni convogliate sono aggiornate integrando le Prescrizioni di cui al paragrafo “**E1 - Emissioni in atmosfera**” del provvedimento della Provincia di Ravenna n. 337 del 19/08/2009 e smi come di seguito riportato:

Prescrizioni

...omissis...

- 8) Il punto di emissione in atmosfera E29 (Scalpellatura linee di smalteria MONO 2 (linee 204 e 206)) è in stato di fermo. Qualora il gestore preveda la riattivazione deve inviare comunicazione tramite PEC ad ARPAE SAC e ST di Ravenna con un anticipo di almeno 15 giorni.
- 9) Il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime del punto di emissione in atmosfera E49 non deve avere durata superiore a 60 giorni.
- 10) Per i punti di emissione in atmosfera E49 ed E27 deve essere espletata la procedura prevista per la messa a regime, ai sensi dell'art. 269, comma 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, effettuando 3 autocontrolli per i parametri autorizzati nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime degli impianti (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore). I risultati di tali misurazioni delle emissioni in atmosfera devono essere trasmessi tramite PEC, ad Arpa - SAC e ST di Ravenna, entro 30 giorni decorrenti dalla data di messa a regime delle emissioni.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza

di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

- 2.d) Le condizioni stabilite in AIA per le emissioni convogliate sono aggiornate integrando i Requisiti specifici di notifica di cui al paragrafo “**E1 - Emissioni in atmosfera**” del provvedimento della Provincia di Ravenna n. 337 del 19/08/2009 e smi come di seguito riportato:

Requisiti specifici di notifica

...omissis...

- Deve essere preventivamente comunicata tramite PEC, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, con un **anticipo di almeno 15 giorni**, la data di messa in esercizio della nuova emissione in atmosfera E49. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

- 2.e) Il **Piano di Monitoraggio dell'installazione** di cui al paragrafo F2) “Matrice aria” del provvedimento della Provincia di Ravenna n. 337 del 19/08/2009 e smi è integrato per quanto riguarda la tabella dei monitoraggi a carico del gestore come si seguito riportato:

Emissione	Parametro	Frequenza
<i>...omissis...</i>		
E49 - Spazzolatrici linee Reparto Scelta e Confezionamento del prodotto finito	polveri	semestrale
<i>...omissis...</i>		

Inoltre lo stesso paragrafo F2) “Matrice aria” è integrato con quanto di seguito riportato:

Per quanto concerne la progettazione del camino E49 e del relativo punto di prelievo il gestore deve fare riferimento alla norma tecnica UNI 15259.

- 3) Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 337 del 19/08/2009 e smi;
- 4) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Castel Bolognese e all'Unione della Romagna Faentina, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
- 5) Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aiararpa.emr.it>) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, via Marconi n. 14;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente di ARPAE – SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

INFORMA che:

- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

**La responsabile dell'incarico di funzione
"autorizzazioni complesse ed energia"
(Ing. Francesca Chemeri)**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.